

**La Corte e il peccato originale: quando le colpe dei padri ricadono sui figli.
Brevi note a margine di Corte cost. 272 del 2017***

di Giuseppina Barcellona **
(9 marzo 2018)

1. Con la sentenza 272 del 2017 – che qui si proverà, seppur brevemente, ad analizzare – la Corte torna nuovamente a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 263 c.c. (già affrontata nelle sentenze 625/1987; 158/1991; 112/1997). La questione che il Giudice costituzionale è chiamato a dirimere attiene – questa volta - alla tutela dell'interesse del minore a vedersi riconosciuto e mantenuto lo *status* di figlio naturale, anche quando questi – come nel caso che qui si considera – sia nato tramite surrogazione di maternità e non abbia alcun legame biologico con uno dei genitori “intenzionali”.

Il caso concreto che è alla base di tale pronuncia vedeva una coppia di cittadini italiani, coniugati e eterosessuali, recarsi all'estero per poter accedere alla surrogazione di maternità, vietata in Italia dall'art. 12 l. 40/2004. Nella fattispecie, il ricorso a questa procedura medica con ovodonazione era motivato dalle condizioni di salute della donna, alla quale era preclusa non soltanto la gestazione, ma anche la produzione di ovociti. Una volta rientrata in Italia, la coppia procedeva alla trascrizione del certificato di nascita che attestava lo *status* di figlio naturale del bambino, ma il riconoscimento compiuto dalla madre era oggetto di impugnazione per difetto di veridicità (artt. 263 e 264, comma 2, c.c.), accolta dal Tribunale di Milano.

È, per l'appunto, in sede di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano che viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., del quale si assume il contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, comma 1 della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU).

L'incostituzionalità di tale enunciato normativo, «nella *parte in cui* non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando risponda all'interesse dello stesso», è, invero, motivata a partire da quella che si ritiene debba considerarsene l'interpretazione consolidata. Un'interpretazione che – motiva il giudice remittente – sarebbe sanzionata anche da diverse pronunce della stessa Corte costituzionale, che indicano nel «principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere» (Corte cost. 158/91) la *ratio* cui l'art. 263 c.c. si ispira: «la finalità così perseguita dal legislatore – argomentava, infatti, la stessa Corte - deve individuarsi proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di uno stato corrispondente alla realtà biologica». Di guisa che – vi si concludeva - «non si può contrapporre al *favor veritatis* il *favor minoris*, dal momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità» (Corte cost. 112/97).

Ma sono proprio una tale presunta coincidenza di *favor veritatis* e interesse del minore e l'automatismo che da essa è fatto discendere a destare le perplessità del giudice remittente e a motivare il rinvio della questione alla Corte costituzionale. Un tale automatismo – si osserva - escluderebbe che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità possa essere rigettata in presenza dei presupposti cui ne è subordinato il legittimo esercizio. L'azione prevista all'art 263 c.c., dunque, non lascerebbe alcuno spazio per una valutazione del “*best interest*” del minore. Per una valutazione che, in altri termini, superi l'identificazione dell'interesse del minore con la verità della procreazione e privilegi, piuttosto, l'aspettativa del minore al mantenimento dello *status* di figlio naturale,

* Scritto sottoposto a *referee*.

aspettativa resa ancor più cogente – nel caso in esame - dalle particolari “modalità” che ne hanno accompagnato la nascita e dal legame affettivo instauratosi con la sola e possibile figura materna, quella della madre “intenzionale”.

2. Discendono da questa configurazione dell'azione disciplinata dall'art. 263 c.c. le ragioni che ne motivano il contrasto con diversi parametri costituzionali: con l'art. 2 Cost., che garantisce il diritto all'identità personale del minore; con gli artt. 30 e 31 Cost., che non discriminano tra una genitorialità biologica e una genitorialità sociale, fondata sul solo consenso; con l'art. 117, comma 1, in riferimento all'art. 8 CEDU, che tutela il diritto alla “vita familiare”, nozione, quest'ultima, di recente estesa dalla Corte EDU anche alla relazione fra i genitori intenzionali e il minore che sia nato con il ricorso alla surrogazione di maternità (Corte EDU 27 gennaio 2015, *Paradiso e Campanelli c. Italia* n. 25358/2012¹; *Menesson c. France* n. 65192/2011 e *Labasee c. France* n. 6541/2011). Non solo. L'impossibilità di valutare, in sede di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, l'interesse effettivo e concreto del minore si risolverebbe, per ciò stesso, nella violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza che in esso prende forma. L'automatismo introdotto dall'art. 263 c.c. – osserva, infatti, il giudice remittente – finisce con il discriminare il bambino nato ricorrendo alla surrogazione di maternità con ovodonazione rispetto a quello che, invece, sia nato attraverso PMA di tipo eterologo. Ed invero, mentre il primo rimarrebbe esposto all'impugnazione del riconoscimento anche da parte del genitore che ha prestato il consenso alla surrogazione di maternità, il secondo, invece, vedrebbe il suo interesse alla stabilità dello *status filiationis* garantito dal divieto previsto all'art. 9 l. 40/2004, che sanziona – come chiariva la stessa Corte costituzionale - «l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità e dell'impugnazione ex 263 c.c.» (Corte cost. 162/2014).

I molteplici dubbi formulati dal giudice remittente trovano risposta in una sentenza interpretativa di rigetto, con la quale la Corte dichiara la questione infondata: «va escluso – si legge nel dispositivo della sentenza - che quello dell'accertamento della verità biologica

1 Questa decisione sembrerebbe ribaltata da una pronuncia della Grande Chambre del 24 Gennaio 2017, che pare mettere in discussione - la sino a questo momento proclamata – superiorità del *best interest* del minore, e più precisamente del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), che includerebbe anche l'interesse al riconoscimento del legame che lo unisce ai genitori intenzionali. In realtà, non è propriamente così. Il caso sul quale questa sentenza è destinata ad incidere, infatti, si distingue dai casi *Menesson c. France* e *Labasee c. France* per un duplice ordine di ragioni. Sotto un primo profilo – come opportunamente sottolinea la Grande Chambre - la fattispecie in esame non riguarda la violazione del divieto di ricorrere alla surrogazione di maternità previsto all'art. 12 l. 40/2004, bensì la violazione delle legge sulle adozioni (non essendovi alcun legame biologico fra entrambi i genitori e il minore); sotto un secondo profilo, invece, la convivenza del minore con i genitori “adottivi” si era protratta per un periodo di soli sei mesi, e perciò troppo breve perché potesse parlarsi di una *de facto family life*. Queste considerazioni possono, dunque, indurre a ritenere – come pure la decisione in esame sembra confermare – che la preminenza dell'interesse del minore e il suo diritto al rispetto della vita privata ricorrono quando si dia un legame naturale con almeno uno dei genitori o quando, anche in assenza di tale condizione, si possa ragionevolmente ritenere d'essere in presenza di una *de facto family life*. Ma ciò che più rileva è che questa decisione non autorizza, in modo alcuno, il bilanciamento tra il *best interest* del minore e quello che la Corte costituzionale italiana ha definito l'interesse pubblico alla “verità” sulla procreazione. Come la Grande Chambre precisa, infatti, «in contrast to the situation in the *Menesson* judgment (cited above, §§ 80 and 96-97), the questions of the child's identity and recognition of genetic descent do not arise in the present case». Il conflitto che viene in rilievo coinvolge, piuttosto, l'interesse alla vita privata dei genitori “adottivi” e la legge italiana sulle adozioni, la cui *ratio* – in ultima istanza – è proprio indicata nella tutela dell'interesse del minore. Per questa ragione – conclude la Grande Chambre - « However, the public interests at stake weigh heavily in the balance, while comparatively less weight is to be attached to the applicants' interest in their personal development by continuing their relationship with the child».

e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento».

Questa interpretazione – argomenta il Giudice costituzionale – troverebbe fondamento nel complessivo quadro normativo e ordinamentale, sia interno che internazionale, il quale – si sostiene – imporrebbe «in tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore».

Sono diversi gli esempi portati dalla Corte a sostegno di un tale assunto e della soluzione ermeneutica che su di esso poggia. Vi rientrano, fra gli altri, le modifiche allo stesso art. 263 c.c. introdotte dal d.lgs. 254/2013, che limitano l'imprescrittibilità dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità al solo caso in cui l'azione sia esercitata dal figlio, prevedendo, di contro, rigorosi termini di decadenza per gli altri soggetti legittimati. Il legislatore delegato – si osserva – avrebbe, così, inteso tutelare «senza limiti di tempo, l'interesse primario e inviolabile dei figli all'accertamento della propria identità e discendenza biologica», garantendone, per converso, «il diritto alla stabilità dello *status* acquisito» avverso quanti, invece, intendano privarli dello *status* di figlio naturale. Di più. La considerazione del concreto interesse del minore sarebbe alla base dell'art. 9 l. 40/2004 e della sua estensione alla "*species*" della PMA di tipo eterologo, sanzionata – come pure il giudice remittente aveva ricordato – dalla stessa Corte costituzionale in più di una circostanza (Corte cost. 347/98 e 162/2014).

L'*excursus* compiuto dalla Corte, che tocca i luoghi in cui si è progressivamente dato spazio alla valutazione in concreto dell'interesse del minore, finirebbe, così, con il motivare un'interpretazione dell'art. 263 c.c., che ne esclude la postulata incostituzionalità. «Non si vede [...] perché, davanti all'azione di cui all'art. 263 cod. civ., [...], il giudice non debba valutare: se l'interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore; se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo (come è nel caso dell'art. 264 cod. civ.); se l'interesse alla verità abbia anche natura pubblica (ad esempio perché relativa a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l'interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità».

Semberebbe, dunque, che la Corte, pur non dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 263 c.c., abbia, nella sostanza, accolto le ragioni dell'impugnazione. Assumendo che – in sede di azione ex art. 263 c.c. – vi sia sempre spazio per una valutazione in concreto del *best interest* del minore, la Corte avrebbe consentito di superarne l'identificazione con il *favor veritatis*, contribuendo, così, a scardinare l'automatismo che era alla base dei rilievi sollevati dal giudice remittente.

3. Ma è proprio così? Può effettivamente ritenersi che gli argomenti chiamati a sostenere il *decisum* siano in grado di supportarlo e di fornire una risposta adeguata ai molteplici e diversi dubbi sollevati dal giudice *a quo*?

In verità, può sembrare che almeno due, e decisivi, passaggi della sentenza in esame destino più di qualche perplessità, le quali attengono – nell'ordine – all'interpretazione dell'art. 263 c.c. prospettata dal Giudice costituzionale e alla ragionevolezza stessa della norma impugnata.

Sotto il primo profilo, può, in effetti, sembrare legittimo dubitare della compatibilità della soluzione ermeneutica adottata dalla Corte con la lettera e la stessa *ratio* dell'azione disciplinata dall'art. 263 c.c. Come già il giudice remittente aveva sottolineato, la mancanza di un espresso riferimento all'interesse del minore sembra escludere che si dia la possibilità di superare l'astratta identificazione dell'interesse perseguito con il *favor*

veritatis. D'altronde, una tale conclusione si mostra suffragata da una costante giurisprudenza, che subordina l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 263 c.c. ad un duplice ordine di condizioni, che vengono indicate, rispettivamente, nella prova inconfutabile della non veridicità del riconoscimento² e nella presenza, in capo all'attore, di un interesse qualificato ad agire³. Quando ricorrano entrambi questi presupposti, dunque, il giudice non potrebbe rigettare l'azione e si vedrebbe costretto a dichiarare la non veridicità del riconoscimento e a ordinare l'annotazione della sentenza sui registri dello stato civile.

Ora, se è vero – come pure rammentava la Corte – che il d.lgs. 254/2013 ha riformato il testo dell'art. 263 c.c. e ha, così, provveduto ad apprestare una più ampia tutela all'interesse del soggetto riconosciuto, è anche vero, però, che una tale modifica non sembra sia valsa a mutare la *ratio* dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. La maggior tutela apprestata all'interesse del riconosciuto si dà, infatti, come rigorosa determinazione dei termini perentori entro i quali va promossa l'azione, quando ad esercitarla siano «l'autore del riconoscimento» e «chiunque vi abbia interesse». Il legislatore delegato avrebbe, così, protetto solo parzialmente l'interesse del riconosciuto alla stabilizzazione dello *status filiationis*, garantendogli, di contro, la possibilità di agire in qualsiasi momento per accertare la corrispondenza del legame parentale alla verità biologica.

Quest'indubbio passo in avanti nella tutela dell'interesse del minore non sembra, però, sufficiente a mutare la natura dell'azione prevista all'art. 263 c.c., che rimane – salva la sola ipotesi in cui sia il figlio stesso ad esercitarla – un'azione il cui soggetto passivo è il riconosciuto ed i cui effetti sono indicati nella perdita - in capo allo stesso - dello *status* di figlio naturale e delle garanzie che ad esso si accompagnano. Ciò che muta, infatti, è solo il termine entro il quale è possibile agire *contro* il figlio riconosciuto, rimanendo, per il resto, immutate la coincidenza di *favor veritatis* e *favor minoris* e l'automatismo degli effetti che dall'accertamento della non veridicità del riconoscimento discendono. D'altro canto, una tale conclusione sembra, seppur indirettamente, trovare conferma in una precedente pronuncia della Corte costituzionale – la sentenza 341/1990 - con la quale si dichiarava «l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando rispondente all'interesse del figlio». Anche in questo caso, la valutazione in concreto dell'interesse del minore era preclusa dall'automatismo che la norma istituiva e in forza del quale l'ammissibilità dell'azione finalizzata alla dichiarazione della maternità o della paternità naturali era condizionata alla sola presenza di «specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata». Un tale automatismo – al pari di quello previsto all'art. 263 c.c. – presupponeva la coincidenza di *favor veritatis* e *favor minoris* e richiedeva, perché si potesse procedere alla sua disattivazione, che se ne dichiarasse l'incostituzionalità. Solo in questo modo – come ben aveva compreso la Corte costituzionale – sarebbe stato possibile subordinare l'ammissibilità di una tale azione alla valutazione in concreto dell'interesse del minore infrasedicenne, consentendo, in tal modo, al giudice – anche ove fossero presenti le «specifiche circostanze» cui l'art. 274 c.c. rinvia - di rigettarla.

2 Corte cass., sez. I, 26 Marzo 2003/4462, ove si indica della «assoluta impossibilità che il soggetto che ha effettuato il riconoscimento sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio» il necessario presupposto dell'azione disciplinata all'art. 263 c.c., ma v. anche – più di recente - Corte cass., sez. I, 10. Luglio 2013/17095.

3 Corte cass., sez. I, 16 Marzo 1994/2515, che richiede la presenza, in capo all'attore, di un «interesse qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale».

Se così, può, allora, risultare difficile comprendere quale ragione abbia indotto il Giudice costituzionale a fornire soluzioni tanto diverse a *quaestiones*, che, invece, appaiono pressoché simili: nell'un caso, una pronuncia che sanziona l'incostituzionalità dell'automatismo previsto dall'art. 274 c.c. e del presupposto – la coincidenza di interesse del minore e verità biologica – su cui esso poggiava, nell'altro, invece, una sentenza che affida ad un'interpretazione “correttiva” il superamento di un analogo automatismo, ma che, nel far questo, sembra volutamente trascurare la lettera dell'art. 263 c.c. e la *ratio* che in essa è custodita.

Queste considerazioni, però, potrebbero non escludere che il giudice ordinario non si ritenga vincolato all'interpretazione dell'art. 263 c.c. che, con la sentenza in commento, la Corte ha proposto.

4. Il secondo ordine di perplessità, che – si è detto – riguarda la ragionevolezza dell'art. 263 c.c., richiede, invero, che si muova da una preliminare, e necessaria, precisazione.

La *quaestio* posta alla Corte atteneva alla legittimità dell'art. 263 c.c. *nella parte in cui* istituisce la coincidenza di *favor minoris* e *favor veritatis*, non permettendo al giudice di subordinare l'accoglimento dell'azione che vi è disciplinata alla valutazione in concreto dell'interesse del minore.

Ora, ad una tale *quaestio* si è data risposta con una sentenza interpretativa di rigetto, che – nella prospettiva della Corte – varrebbe a fugare ogni dubbio in ordine alla legittimità costituzionale della norma impugnata, e precisamente in ordine alla sua conformità all'art. 3 Cost.

E tuttavia, l'aver fornito una soluzione “adeguata” ai dubbi sollevati dal giudice remittente non sembra, per ciò stesso, escludere che si dia ancora lo spazio per la formulazione di alcune brevi osservazioni, le quali attengono, nell'ordine, alla configurazione stessa della *quaestio legitimitatis* e ai termini nei quali si darebbe – a parere del Giudice costituzionale – la valutazione “in concreto” dell'interesse del minore.

Dal primo punto di vista, occorre, invero, osservare che l'irragionevolezza dell'art. 263 c.c. non poteva essere superata attraverso una sentenza che – dando seguito ai dubbi del giudice *a quo* – ne accogliesse il *petitum*: la disparità delle tutele garantite, rispettivamente, a chi sia nato tramite surrogazione di maternità con ovodonazione e a chi, invece, sia nato tramite PMA di tipo eterologo non poteva essere colmata, semplicemente, scardinando l'astratta identificazione di *favor veritatis* e *favor minoris*. Nel caso di PMA di tipo eterologo, infatti, l'interesse alla stabilità dello *status filiationis* è tutelato escludendo l'ammissibilità stessa del disconoscimento di paternità e dell'azione disciplinata all'art. 263 c.c. Un tale divieto trova ragione – come ben chiariva la Corte – nella necessità di garantire i diritti del bambino «*nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendosene le relative responsabilità*»⁴. Una protezione – quella, così, garantita dall'art. 9 l. 40/2004 – che presenta, perciò, i caratteri dell'assolutezza e che è motivata a partire dallo stesso principio di autodeterminazione privata: non è ammissibile – potrebbe così riassumersi il pensiero della Corte – che si facciano ricadere sul bambino le conseguenze delle scelte compiute dai genitori intenzionali, i quali si erano *liberamente* assunti la responsabilità di accoglierlo. Ben diversa appare, invece, la tutela del medesimo interesse – quello alla stabilità dello *status filiationis* – quando venga riferito al bambino nato tramite surrogazione di maternità con ovodonazione. In questo caso, infatti, il diritto al mantenimento dello *status* di figlio naturale rimane pur sempre esposto all'azione disciplinata dall'art. 263 c.c., addirittura anche quando sia esercitata dallo stesso genitore

4 V. Corte cost. 347/1998 (*cors. nos.*)

intenzionale, e dunque da colui che – come ricordava la Corte – si era «*impegnato ad accoglierlo assumendosene le relative responsabilità*».

Non si vede, allora, come l'irragionevolezza dell'art. 263 c.c. – quando venga comparato all'art. 9 l. 40/2004 – possa essere sanata subordinando l'accoglimento dell'azione che vi è disciplinata alla valutazione in concreto dell'interesse del minore. Il diseguale e deteriore trattamento riservato a chi sia nato tramite surrogazione di maternità con ovodonazione avrebbe, piuttosto, richiesto che un'eventuale pronuncia d'incostituzionalità colpisse l'intero articolo 263 c.c. Solo in questo modo, infatti, la condizione dei "due" bambini – quello nato da PMA di tipo eterologo e quello nato tramite surrogazione di maternità con ovodonazione - sarebbe stata garantita da un'eguale e assoluta tutela.

5. Non minori perplessità solleva un altro passaggio di questa sentenza, che attiene – come si è anticipato – alla natura del giudizio che presiederebbe alla valutazione in concreto dell'interesse del minore.

Per vero, una tale formula – l'interesse in concreto del minore – sembrerebbe alludere a quello che la Corte EDU ha definito il *best interest* del minore e che la stessa ha integralmente risolto - caso *Mennesson c. France* – sancendo l'inderogabile riconoscibilità dello *status filiationis* anche nel caso di surrogazione di maternità.

Da questa comprensione del *best interest* del minore sembra, però, allontanarsi la Corte costituzionale. Nei passaggi della sentenza ad esso dedicati, infatti, un tale "stereotipato" e "superiore" interesse sembra cedere il posto ad un giudizio comparativo, nel quale acquisterebbero rilievo una pluralità di variabili: «tra queste – si legge nel dispositivo della sentenza - oltre alla durata del rapporto instauratosi col minore e quindi alla condizione identitaria già da esso acquisita, non possono non assumere oggi particolare rilevanza, da un lato, le modalità del concepimento e della gestazione e, dall'altro, la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela». Dunque, anche quando l'interpretazione "correttiva" dell'art. 263 c.c. fosse sufficiente a scardinare l'identificazione di *favor veritatis* e *favor minoris*, quest'ultimo si troverebbe, in ogni caso, esposto al bilanciamento con quello che il Giudice costituzionale definisce un interesse "pubblico" alla verità, che impone si consideri «l'elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità» e che potrebbe richiedere – come pure si legge – che l'interesse del minore sia tutelato solo nei limiti che quella verità consente.

Di modo che, pur nell'apparente ossequio alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il Giudice costituzionale pare muoversi - nei fatti - in una direzione che può definirsi contraria. Alla superiorità dell'interesse del minore subentra la sua, seppur parziale, sacrificabilità, che troverebbe fondamento «nell'elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità», che, però, rinvia ad una scelta che al minore non era, in alcun modo, dato di compiere e che si trova, così, incolpevolmente a dovere scontare.

Il principio della responsabilità per le scelte che i genitori hanno liberamente compiuto, cui segue – come suo inevitabile corollario – il divieto che gli effetti di queste possano, in un

qualsiasi modo, ricadere in capo ai figli⁵, sembra – questa volta – lasciar spazio ad una diversa, e forse, più biblica soluzione: “che le colpe dei padri ricadano sui figli”.

** Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico Università degli studi Kore di Enna.

Forum di Quaderni Costituzionali

5 V. Corte EDU, (*Menesson c. France* n. 65192/2011), dove, ad un tal proposito, si legge: «Il résulte toutefois de ce qui précède que les effets de la non reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents d'intention ne se limitent pas à la situation de ces derniers, qui seuls ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités françaises : ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se trouve significativement affecté».